

## ALLEGATO B

### CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

CONTRATTO DI GARANZIA CON CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” RELATIVO AGLI OBBLIGHI ASSUNTI DA

..... con sede in .....

(di seguito indicato anche come Venditore) CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEI CLIENTI FINALI SPECIFICATI

L'Istituto di Credito (di seguito indicato anche come Garante) .....

con sede in ....., in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori ....., con il presente Contratto di Garanzia,

#### si dichiara e si costituisce Garante

nell'interesse della Società ....., a favore di Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Via Ragazzi del '99 n. 19 – 23100 Sondrio (SO), per la somma di € .....,00 (euro...../00), corrispondente all'importo della garanzia finanziaria richiesta per la esecuzione del contratto per il servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica stipulato in data..... .

1. Il presente Contratto è irrevocabile, incondizionato ed efficace, anche in caso di modifiche al suddetto contratto di Trasporto e di Connessione di energia elettrica che non ne comportino novazione, indipendentemente dal pagamento dell'eventuale premio da parte del Venditore ed è stipulato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal medesimo, delle quali il sottoscritto Istituto di Credito si dichiara pienamente a conoscenza.
2. L'obbligo del Garante permane anche dopo la scadenza delle obbligazioni garantite, senza obbligo per Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. di proporre alcuna istanza nei confronti del Venditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
3. L'Istituto di Credito s'impegna a pagare a Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l., “a prima richiesta”, le somme da quest'ultima richieste, rinunciando ad eccepire la nullità e/o invalidità del rapporto garantito ed ogni altra contestazione relativa al rapporto medesimo.
4. In particolare, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire con valuta fissa al quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta spedita da Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche al Venditore, senza che il Garante possa sollevare eccezione o contestazione alcuna, comprese quelle che spettano al Venditore, rinunciando comunque fin da ora espressamente ad eccepirle, anche in caso di eventuale opposizione da parte della Garantita o di terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c.
5. Eventuali condizioni generali, in contrasto con quanto specificatamente previsto nel presente contratto, non hanno effetto nei confronti di Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l..
6. Il presente Contratto è pienamente valido ed efficace ancorché non sottoscritto da Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l..
7. In caso di controversie tra Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. e l'Istituto di Credito l'unico Foro competente è quello di Sondrio.

Data e luogo .....

TIMBRO E FIRMA

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificatamente i punti: 2) rinuncia ad avvalersi del disposto dell'articolo 1957 c.c.; 3) e 4) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni; 7) foro competente.

TIMBRO E FIRMA

.....